



Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano

Gruppo Mediazione Negoziazione ADR

LEGGE 26 novembre 2021, n. 206

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.

Il gruppo Mediazione Negoziazione ADR ha ritenuto che il contributo che l'Osservatorio può apportare alla modifica normativa introdotta dalla L.206/2021, sia la ricognizione di quelle prassi già consolidate o delle criticità già oggetto di osservazione sui temi oggetto dei progetti in corso presso il Gruppo ADR e previsti dalla Legge.

Il Gruppo ADR dell'Osservatorio sta da tempo monitorando il ricorso alla mediazione (familiare e civile e commerciale), al CoGe, alla Negoziazione Assistita e all'Amministratore di Sostegno. Punto di partenza dell'analisi è lo stato dell'arte, ovvero l'osservazione delle prassi consolidate che agevolano l'utilizzo delle ADR e delle criticità che contrariamente ne influenzano negativamente il ricorso.

Negli ultimi anni, il gruppo ADR milanese ha pubblicato un vademecum sulla mediazione delegata, un vademecum sulla negoziazione assistita, un documento di analisi del DDL Pillon, una relazione di sintesi sulla Coordinazione Genitoriale e un documento di sintesi in materia di indennità di mediazione, parametri per il compenso dell'assistenza legale nelle ADR e ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nelle ADR.

Sono tuttora in corso i progetti ads-sostegno-banche e ads-trust. È in fase di pubblicazione il resoconto sul progetto OCC.

La Legge si propone di raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (**TUSC**).

La Legge prevede che le modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita siano adottate nel rispetto dei principi e criteri direttivi sotto riportati, cui in colore blu sono aggiunte le riflessioni del gruppo Mediazione Negoziazione ADR dell'Osservatorio milanese.

Il gruppo si è incontrato on line in data 11 aprile alle ore 18. Presenti Orsola Arianna, Debora Ravenna, Antonella Ratti, Giulio Clerici, Cristina Arianna, Rosita Marinoni, Cristina Bellini, Maria Grazia Monegat, Ida

Pernarella e Alfonso Lanfranconi. La bozza della relazione dell'incontro è stata condivisa mezzo mail tra tutti i partecipanti al gruppo ed è stata integrata con il contributo di Massimiliano Paolettoni, Ida Pernarella, Antonella Ratti, Alfonso Lanfranconi, Rosita Marinoni e Giulio Clerici.

Un secondo incontro on line si è tenuto in data 26 aprile alle ore 18. Presenti Orsola Arianna, Debora Ravenna, Maria Grazia Monegat e Ida Pernarella per la stesura definitiva della relazione.

Analisi L.206/2021:

art. 1 comma 4 lettera a):

riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

Un aspetto critico riscontrato, al fine dell'esenzione dell'imposta di registro, riguarda gli atti notarili non contestuali al verbale di avvenuta conciliazione. Non vi è sul territorio nazionale una interpretazione univoca. In alcuni casi l'esenzione da imposta di registro, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura vengono riconosciute solo in caso di contestualità di verbale e atto, mentre in altri casi le agevolazioni vengono riconosciute anche sugli atti notarili separati, distinti ed eseguiti in periodo successivo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione. In questo secondo caso assume rilevanza il contenuto riproduttivo dell'atto rispetto al verbale di conciliazione.

Oggetto di analisi sono stati: Corte di Cassazione ordinanza n. 11617 del 16 giugno 2020; Nota Agenzia delle Entrate della Lombardia del 13.03.2019; Consulenza Giuridica n.913-8/2014 Agenzia delle Entrate del Lazio; art. 19 L. n. 74 del 1987; art.8 DPR n. 131/1986; Cassazione civile sez. trib., 09/04/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 09/04/2021), n.9400. **(che si allegano)**

la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,

Dovrebbe essere altresì indicata la modalità di applicazione dell'agevolazione

il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali;

la legge delega non specifica se tale ipotesi sia da realizzarsi solo nel caso in cui la mediazione porti ad un esito favorevole (accordo conciliativo) o più in generale all'assistenza legale per l'avvio o adesione e partecipazione alla mediazione indipendentemente dalla buona riuscita della medesima. In questo caso quindi il credito d'imposta dovrebbe essere commisurato alla fase come da tabella A allegata art. 5 comma 2, DECRETO 8 marzo 2018, n. 37.

Dovrebbe essere altresì indicata la modalità di applicazione dell'agevolazione

l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione;

la legge delega non specifica se questa agevolazione riguardi la mediazione demandata dal giudice (art. 5 comma 2 d.lgs 28/2010) o anche un tentativo di mediazione ex art. 5 comma 5 primo periodo d.lgs

28/2010 oppure su impulso delle parti in corso di giudizio (art. 2 comma 1 d.lgs 28/2010) ovvero una mediazione iniziata ma non conclusa prima del giudizio (art. 5 comma 5 secondo periodo d.lgs 28/2010).

Dovrebbe essere altresì indicata la modalità di applicazione dell'agevolazione (ordinanza di cancellazione ex art. 309 c.p.c. + copia del verbale di conciliazione da produrre al commercialista? Il verbale di conciliazione deve contenere un riferimento particolare?)

l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; Dovrebbe essere specificato come avviene la liquidazione delle competenze dell'avvocato (liquidazione da presentare al Giudice competente per la causa: riferimento Corte Costituzionale sentenza n. 10 del 20.01.2022)

la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; Dovrebbe essere altresì indicata la modalità di applicazione dell'agevolazione

la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione;

La gratuità del primo incontro di mediazione non è economicamente sostenibile per Organismi e Mediatori, oltre che contraria al diritto costituzionalmente garantito all'art. 36. In materia di indennità di mediazione si rinvia alle pag. 6-8 della relazione "Progetto Tabelle indennità mediazione, parametri compenso assistenza legale e ammissione al Patrocinio a spese dello Stato" di questo gruppo **(che si allega)**.

Le spese di avvio e le indennità di mediazione, a carico di ciascuna Parte, dovrebbero essere pari alla metà dei compensi dell'avvocato che assiste la Parte in mediazione, ovvero come da tabella A allegata art. 5 comma 2, DECRETO 8 marzo 2018, n. 37. **(che si allega)**

un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;

art. 1 comma 4 lettera c):

estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata **se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo** (chiarire che con "senza accordo" si intende mancato accordo sulla prosecuzione della mediazione e non mancato accordo conciliativo. Infatti, nell'ottica del legislatore il primo incontro di mediazione è una fase prodromica alla mediazione, in cui il mediatore spiega alle Parti in cosa consista la mediazione e poi raccolga la loro volontà a proseguire o non proseguire con la mediazione – art. 8 comma 1 periodo secondo e terzo. Non si tratta quindi di una fase negoziale in cui le Parti entrano nel merito della vicenda e in cui il mediatore si attiva al fine di favorire un accordo conciliativo. Rif. Circolare Ministero Giustizia 27.11.2013; Nota Ministero Giustizia 02.02.2017; Corte di Cassazione, III sez. Civ., sentenza n. 8473 del 27.03.2019) e che, in ogni caso, lo

svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Prevedere, altresì, che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

[Chiarire quali sono i parametri statistici di riferimento](#)

art. 1 comma 4 lettera d):

individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità.

[La giurisprudenza è tuttora non conforme, malgrado Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 19596-20 del 18.09.2020 che ha posto in capo all'opposto l'obbligo di attivare la mediazione pena la revoca del DI. Un ulteriore chiarimento sarebbe opportuno sulla effettività del tentativo di mediazione e della presenza personale delle Parti in questa fattispecie di mediazione.](#)

art. 1 comma 4 lettera e):

riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti ([prevedere che nella convocazione al primo incontro di mediazione gli Organismi di Mediazione indichino in modo chiaro i riferimenti normativi sulla partecipazione personale delle Parti assistite dagli Avvocati: art.5 comma 1bis, art.8 comma 1 primo, secondo e terzo periodo, art. 8 comma 4-bis d.lgs 28/2010. Prevedere, come già avviene, la partecipazione on line per quella Parte che avrebbe difficoltà a recarsi fisicamente presso l'Organismo di mediazione](#)), nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse ([questa indicazione è poco chiara. Non vi è possibilità di verificare cosa venga discusso nell'ambito della mediazione senza violare il principio di riservatezza della procedura, né può il mediatore verbalizzare all'esito della mediazione nulla di quanto discusso. Art. 9 e 10 d.lgs 28/2010](#)), regolando le conseguenze della mancata partecipazione ([prevedere che il Giudice, valutato il giustificato motivo alla mancata partecipazione alla mediazione proceda obbligatoriamente ex art. 8 comma 4-bis d.lgs 28/2010, così come ribadito da Corte di Cassazione sez. VI civ nn. 2030-2031/2018, Pres. Scaldaferrì, Rel. Falabella depositate il 26 gennaio 2018; Corte Costituzionale sentenza 97 del 18.04.2019; nonché il Giudice, verificata la mancata partecipazione di una parte senza giustificato motivo alla procedura di mediazione ne desuma argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. e valuti il comportamento sleale ex art 96 c. III c.p.c.](#))

art. 1 comma 4 lettera f):

prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia

[Alla luce della giurisprudenza in materia di procura sostanziale non univoca è fondamentale indicare la forma della procura sostanziale e chiarire se la stessa debba essere notarile. La Corte di Cassazione, III](#)

sez. civ., sentenza n. 8473 del 27.03.2019 ha chiarito il contenuto della procura speciale sostanziale ma la giurisprudenza successiva è tuttora divisa in merito all'autentica notarile. Il Gruppo Mediazione Negoziazione ADR milanese ritiene che la procura non debba avere l'autentica notarile salvo per la sottoscrizione di quegli accordi di mediazione che comportino uno degli atti o contratti come da art. 11 comma 3 secondo periodo.

prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

La procura rilasciata al delegato dovrebbe fare riferimento ai poteri conferiti, alla conoscenza della vicenda oggetto del contendere nonché alla disponibilità economica

art. 1 comma 4 lettera g):

prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;

Numerose sono le sentenze raccolte da questo Osservatorio in merito al rinvio alla Corte dei Conti per la mancata partecipazione alla mediazione, laddove un accordo conciliativo sarebbe stato meno penalizzante per la Pubblica Amministrazione rispetto all'esito della sentenza del giudice. Nessun riscontro è stato trovato sull'esito di tali invii. Invece, già con circolare 9/2012 del 10.08.2012 erano state date indicazioni alla PA sulla partecipazione alla mediazione (inclusa la possibilità di chiedere parere all'Avvocatura dello Stato in merito ad un possibile accordo conciliativo). La Corte dei Conti si è inoltre pronunciata favorevolmente non solo alla conciliazione in sede di mediazione ma altresì all'attivazione di una mediazione da parte di una PA - Corte dei Conti Regione Sicilia sentenza 2719 del 23.07.2013

art. 1 comma 4 lettera h):

prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata

art. 1 comma 4 lettera i):

prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

La giurisprudenza in merito alla producibilità della perizia in mediazione è ormai consolidata e gli Organismi di mediazione hanno da tempo adottato dei format di verbale per la nomina del perito che prevedono la possibilità di scelta in merito alla producibilità della perizia nell'eventuale successivo giudizio nonché moduli di accettazione nomina del perito con obbligo di riservatezza e il dovere di richiedere alle Parti l'autorizzazione ad utilizzare informazioni e documentazione nella redazione del

parere peritale. Il verbale di nomina contiene anche il quesito al perito, l'eventuale nomina di periti di parte o ausiliari, il compenso e le modalità di pagamento, i tempi e le modalità di esecuzione della perizia, il vincolo all'esito della perizia. Elemento che deve essere evidenziato è che il mediatore non può imporre alle Parti una perizia.

art. 1 comma 4 lettera l):

procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accREDITAMENTO dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico **gli approfondimenti giuridici dovrebbero essere inseriti nei corsi base nelle ore aggiuntive previste per chi non è avvocato.**

Si potrebbero articolare i corsi base in due moduli: un modulo "base" comune per tutti e uno di specializzazione che potrebbe comprendere un approfondimento giuridico per chi non è avvocato e un approfondimento in altre materie (comunicazione, pnr, etc...) per gli avvocati... Questo garantirebbe l'aver acquisito, anche per coloro che non hanno una formazione giuridica, gli elementi di diritto necessari a svolgere l'attività di mediatore.

La previsione di ulteriori corsi presenta una serie di criticità: chi dovrebbe organizzare i corsi e come dovrebbero essere accreditati e certificati; ulteriori costi a carico dei potenziali mediatori; che documentazione-attestati dovrebbe presentare il mediatore per essere iscritto nell'elenco dei mediatori di un Organismo oltre all'attestato del corso base;

La previsione normativa non fa alcun riferimento ai mediatori e formatori già in attività: chiarire che chi è già mediatore e formatore al momento dell'entrata in vigore della legge, non debba integrare in alcun modo la propria formazione di base ma continuare l'aggiornamento obbligatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

art. 1 comma 4 lettera m):

potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione (**indicazione annuale nel sito dell'Organismo delle domande ricevute, primi incontri proseguiti e accordi raggiunti nonché elenco aggiornato dei mediatori con profilo ed eventuali specializzazioni**), anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

art. 1 comma 4 lettera n):

riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione (**prevedere che abbia il titolo di mediatore ed estendere al responsabile dell'Organismo i requisiti propri del mediatore ex art. 4 comma 3 lettera a) e lettera c)**), nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione

art. 1 comma 4 lettera o):

valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le

università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione.

Gli Osservatori sulla giustizia civile hanno una consolidata esperienza nell'ambito della mediazione delegata attraverso progetti ad hoc come i progetti di Milano o Firenze nonché il progetto europeo *Mediation meets Judges*. Per il monitoraggio e la tracciabilità dei provvedimenti si possono mutuare le modalità già sperimentate.

Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi;

Presso il Tribunale di Roma è in sperimentazione da anni una modalità di monitoraggio delle mediazioni delegate nonché dei contenziosi definiti a seguito di mediazione.

art. 1 comma 4 lettera p):

prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto;

l'uso della mediazione on line favorisce la partecipazione personale delle Parti. Ad oggi è prassi la partecipazione "mista" laddove favorisca la partecipazione personale delle Parti e l'effettivo svolgimento del primo incontro. In caso di prosecuzione, le Parti si accordano sulla modalità di svolgimento. L'esperienza maturata con la pandemia, insegna che il subordinare che la mediazione on line possa svolgersi solo su accordo delle Parti può essere motivo di ulteriore conflitto o strumentalizzato dalle Parti per ostacolare o procrastinare l'incontro di mediazione.

art. 1 comma 4 lettera q):

prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

art. 1 comma 4 lettera r):

semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;

art. 1 comma 4 lettera s):

prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata « attività di istruzione stragiudiziale », consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della

controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente

Da coordinare con l'obbligo di mantenere il segreto sui fatti di natura riservata conosciuti durante le trattative che deriva necessariamente dagli obblighi di lealtà e buona fede

art. 1 comma 4 lettera t):

prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare: 1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione; 2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile; 4) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;

art. 1 comma 4 lettera u):

apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.

art. 1 comma 16 Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso; [e gli organismi di mediazione](#)

art.1 comma 17 lettera p):

prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la

nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di disporre l'udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;

Questa previsione risponde già alla prassi degli uffici giudiziari milanesi (e non solo). Anche prima della emergenza Covid, sono stati sperimentati collegamenti a distanza, ad es. tramite Whatsapp. Viceversa, imporre all'interdicendo, l'inabilitando o il beneficiario l'utilizzo di strumenti più "tecnici" (individuati e regolati dal Ministero, come Teams), può costituire una notevole limitazione pratica. Al riguardo è opportuno riflettere se consentire l'utilizzo di strumenti alternativi a Teams e agevolare la presenza personale del Giudice, nel luogo dove il beneficiario si trova.

art.1 comma 22 lettera b):

apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza;

art.1 comma 23 lettera o)

prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;

art.1 comma 23 lettera p)

prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, i piani formativi dei master delle Associazioni Nazionali già prevedono questo tipo di formazione che è anche oggetto di esame

nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza vi sono già obblighi dei mediatori in merito, previsti negli statuti e codici etici delle Associazioni Nazionali

art.1 comma 23 lettera oo)

prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale [la questione è già stata risolta, recentemente, da Cass., Sez. Un., 30.7.2021 n. 21985 \(che si allega\)](#): garantendo al reclamante la possibilità di rivolgersi alla Corte d'appello - anziché al Tribunale – e superando la distinzione, non sempre agevole, tra atti gestori e atti di natura diversa che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

art.1 comma 35: all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, dopo le parole: «o di divorzio» sono aggiunte le seguenti: «, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni»;
- c) al comma 3, primo periodo, le parole: « nei casi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica».

Milano, 26.04.2022